

82. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo III: Del processo di cognizione Capo II: Del procedimento davanti al tribunale Sezione II: Dell'istruzione della causa 82. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

Art. 82. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

1. Qualora il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti, questa si intende rinviata d'ufficio alla udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice.
2. La stessa disposizione si applica anche nel caso che il presidente abbia designato un giudice diverso da quelli che tengono udienze di prima comparizione nel giorno fissato dall'attore.
3. Se nel giorno fissato non si tiene udienza d'istruzione per festività sopravvenuta o impedimento del giudice istruttore, ovvero per qualsiasi altro motivo, la causa s'intende rinviata d'ufficio alla prima udienza d'istruzione immediatamente successiva.
4. Il giudice istruttore può, su istanza di parte o d'ufficio, fissare altra udienza di istruzione, ferme le disposizioni dell'articolo precedente. Il decreto è comunicato dal cancelliere alle parti non presenti alla pronuncia del provvedimento.
5. Se le parti alle quali deve essere fatta la comunicazione prevista nel primo e nel terzo comma precedenti, o alcuna di esse, non compariscono nella nuova udienza, il giudice istruttore verifica la regolarità della comunicazione e ne ordina, quando occorre, la rinnovazione, rinviando la causa, secondo i casi, all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, ovvero ad altra udienza d'istruzione.

Documenti collegati:

[Fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7983 del 07/04/2011](#)

Udienza, nella specie di discussione nel giudizio di appello - Rinvio d'ufficio - Comunicazione alla parte contumace - Necessità - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006. Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'

[Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani \(legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone\) - disposizioni processuali - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza](#)

82. (Rinvio delle udienze di prima comparizione e d'istruzione)

n. 7353 del 26/03/2009

Procedimenti di locazione - Provvedimenti di rinvio dell'udienza - Comunicazione tramite bandi o avvisi non personalizzati ai singoli difensori - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7353 del 26/03/2009 Nei procedimenti di locazione, che a norma dell'

comunicazioni - nel corso del procedimento – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4866 del 01/03/2007

Mancata celebrazione di udienza istruttoria per impedimento dell'ufficio - Sopravvenuta fissazione di una nuova udienza di prosecuzione - Omessa comunicazione al procuratore di una delle parti di tale circostanza - Nullità dell'udienza fissata e degli atti conseguenti per violazione del principio

fine